I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

Rassegna giuridico fiscale in ambito sportivo

CONTATTO

info@fiscocsen.it

392-6062182

www.fiscocsen.it

Roma

NORMATIVA

A cura della redazione #fiscocsen

Coordinamento nazionale: Dott. Francesco De Nardo - Avv. Paolo Rendina - Dott.ssa Katia Arrighi

I QUADERNI FISCALI FISCOCSEN

- AGGIORNAMENTI PRATICI -

OBIETTIVO

Informazione in ambito giuridico fiscale con circolari pratiche su temi di aggiornamento quotidiano.

Le disposizioni in tema di attività sportiva in periodo di emergenza Coronavirus

Articolo a cura del coordinamento nazionale FISCOCSEN

Dott. Francesco De Nardo

Avv. Paolo Rendina

Dott.ssa Katia Arrighi

Le disposizioni in tema di attività sportiva in periodo di emergenza Coronavirus

Tempo di incertezze relativamente alla possibilità di praticare sport e praticarlo in sicurezza. Da più parti stanno giungendo richieste di chiarimenti in merito alla possibilità o meno di praticare attività sportiva mediante l'apertura dei centri sportivi, degli impianti, delle palestre.

E' del 25 febbraio u.s. l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che indica quanto di seguito riportato:

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)

(G.U. Serie Generale , n. 47 del 25 febbraio 2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il **decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6**, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista **l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020**, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

Vista **l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del **Ministro della salute 21 febbraio 2020**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal **Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020**;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal **Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020**;

Vista, inoltre, **l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020**;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché' il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché' i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:

a) in tutti i comuni delle **Regioni Emilia Romagna**, **Friuli Venezia Giulia, Lombardia**, **Veneto**, **Liguria** e **Piemonte** sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti **eventi** e **competizioni**, nonché' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;

Analizziamo i contenuti delle ordinanze disposte dalle regioni indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra indicato al punto a) dello stesso:

Le misure urgenti per il contenimento del contagio sono le seguenti:

Nelle Regioni:

EMILIA ROMAGNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	LOMBARDIA	VENETO	LIGURIA	PIEMONTE

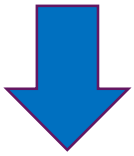

Sospensione di:

Eventi	Competizioni sportive di ogni ordine e disciplina

In luoghi pubblici	In luoghi privati

Restando però consentito lo svolgimento di:

Eventi	**Competizioni**	**Sedute di allenamento**

All'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020

Decreti richiamati

- Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 “misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 (G.U. serie generale n. 45 del 23 febbraio 2020) .

Articolo 1 lettera c)

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 “disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di coordinamento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv 19” (in G.U. serie generale 45 del 23 febbraio 2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche' sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

c) **sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;**

Riferimenti delle regioni interessate:

EMILIA ROMAGNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	LOMBARDIA	VENETO	LIGURIA	PIEMONTE

EMILIA ROMAGNA

Misure valide fino al 1° febbraio 2020

Testo integrale:
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/sospesa-attivita-scuole-nidi-e-manifestazioni-tutte-le-misure-adottate-contro-il-coronavirus/ordinanza-n-1-2020-covid-19.pdf

relativamente alla parte sportiva:
Articolo 1 punto 2 lettera a)
Sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato anche in forma culturale, ludico, sportivo ecc svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico.

Chiarimenti applicativi successivi

Testo ufficiale
https://www.comune.cesenatico.fc.it/upload/cesenatico_ecm10/documentiallegati/Circolareapplicativa003_13660_1135.pdf

"si precisa che potranno rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo e gli impianti sportivi e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazioni di pubblico o eccezionali concentrazioni di persone. "

FRIULI VENEZIA GIULIA

Testo integrale:
http://www.rainews.it/dl/rai24/documents/Ordinanza%20Fvg%20Coronavirus.pdf

Relativamente alla parte sportiva:
Articolo 1 punto 2 lettera a)
Sospensione di manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato anche in forma culturale, ludico, sportivo ecc svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico.

Comunicazione a firma Assessore regionale sport e presidente Coni regionale del 25 febbraio 2020
In ottemperanza alle disposizioni già fornite dalla protezione civile del Friuli-Venezia Giulia che sono consentiti gli allenamenti per tutte le discipline sportive senza la presenza del pubblico.
https://www.facebook.com/1133075600038465/posts/3071405549538784/

LOMBARDIA

Testo integrale

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73314&parte=1%20&serie=null

IL MINISTRO DELLA SALUTE d'intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
RICHIAMATA l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da CODIV-19;
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;

dispone quanto segue

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

Chiarimenti di Regione Lombardia

Tutti gli eventi, le riunioni, le attività ludico sportive sono da ritenersi sospesi in base all'ordinanza lettera c) .
Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali.
La attività all'aperto possono essere svolte ad eccezione dell'utilizzo degli spogliatori, è consentito l'accesso e l'utilizzo delle strutture sportivi ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.

https://www.facebook.com/1133075600038465/posts/3068404273172245/

VENETO

Testo integrale

https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/Ordinanza+n.+1+23.02.2020.pdf/fc933772-8be1-4d34-b5d8-6da58daeeaea

Chiarimenti
https://www.regione.veneto.it/documents/10136/2648298/87953.pdf/4758875b-2b8e-4cfd-8a92-75450378e179

"Sono da ritenere sospese tutte le quelle manifestazioni e iniziative che comportano l'afflusso di pubblico e esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali (….) in linea generale non sono ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale . Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento della attività corsistica ordinaria di vario tipo, gli impianti sportivi (….) ".

LIGURIA

Testo integrale
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=39658:ordinanza-covid-19.pdf
Sospensione di qualsiasi manifestazione su tutto il territorio regionale

Chiarimenti
https://www.ivg.it/wp-content/uploads/2020/02/nota_esplicativa.pdf

"*è consentita l'ordinaria attività sportiva purché non acquisiti i connotati delle manifestazioni pubbliche ovvero è consentita la gestione degli impianti sportivi pubblici e privati riservandone l'utilizzo alle attività che dovranno però essere svolte a porte chiuse senza l a presenza di persone non impegnate direttamente nella attività sportiva. "*

PIEMONTE

Testo integrale

http://www.comune.alba.cn.it/notizie-in-primo-piano/4314-coronavirus-ordinanza-regione-piemonte-per-il-territorio-regionale
Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa.

http://www.comune.alba.cn.it/images/Coronavirus_Misure_Urgenti_Regione_Piemonte.pdf

chiarimenti

https://lanuovaprovincia.it/wp-content/uploads/2020/02/chiarimenti_applicativi_ordinanza_allegato00837520200224205515.pdf

fatto divieto utilizzo spogliatoi e docce , salvo utilizzo dei servizi igienici

In breve forma di riassunto, considerando i vari chiarimenti regionali emessi:

EMILIA ROMAGNA	FRIULI VENEZIA GIULIA	LOMBARDIA	VENETO	LIGURIA	PIEMONTE
Si precisa che potranno rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell'attività corsistica ordinaria di vario tipo e gli impianti sportivi e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazioni di pubblico o eccezionali concentrazioni di persone. "	In ottemperanza alle disposizioni già fornite dalla protezione civile del Friuli-Venezia Giulia che sono consentiti gli allenamenti per tutte le discipline sportive senza la presenza del pubblico.	Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. La attività all'aperto può essere svolta ad eccezione dell'utilizzo degli spogliatori, è consentito l'accesso e l'utilizzo delle strutture sportivi ai soli atleti professionisti, atleti appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni	Sono da ritenere sospese tutte le quelle manifestazioni e iniziative che comportano l'afflusso di pubblico e esulano dall'ordinaria attività delle comunità locali (….) in linea generale non sono ricomprese in tali attività quelle che attengono all'ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale . Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i	"E' consentita l'ordinaria attività sportiva purché non acquisiti i connotati delle manifestazioni pubbliche ovvero è consentita la gestione degli impianti sportivi pubblici e privati riservandone l'utilizzo alle attività che dovranno però essere svolte a porte chiuse senza l a presenza di persone non impegnate direttamente nella attività sportiva	Fatto divieto utilizzo spogliatoi e docce , salvo utilizzo dei servizi igienici

		sportive riconosciute dal Coni e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie a o di serie equiparabili.	luoghi di svolgimento della attività corsistica ordinaria di vario tipo, gli impianti sportivi (….) ".		

Se ci sono aggiornamenti o ci saranno aggiornamenti vi terremo aggiornati.

Segnaliamo altre ordinanze pubblicate nelle ultime giornate e alcune in corso di pubblicazione:

Ordinanza Regione Marche
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73412&parte=1%20&serie=null
Ordinanza della Provincia di Trento
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73335&parte=1%20&serie=null
Ordinanza Regione Campania
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73349&parte=1%20&serie=null
Ordinanza Provincia di Bolzano
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73339&parte=1%20&serie=null
Ordinanza Regione Basilicata
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73347&parte=1%20&serie=null
Ordinanza Sardegna
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73331&parte=1%20&serie=null
Ordinanza Regione Toscana
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5244532&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.1_del_21-02-2020
Ordinanza Regione Lazio
https://www.cinquequotidiano.it/wp-content/uploads/2020/02/ordinanza-n.-Z00002-DEL-26.02.2020.pdf
Ordinanza Regione Umbria
https://www.umbriaon.it/2015/wp-content/uploads/2020/02/ordinanza-coronavirus.pdf
Ordinanza Regione Abruzzo

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/stampa/documenti-articoli/ORDINANZA%20COVID-19%20n.%201%20del%2026-2-2020.pdf

Ordinanza Regione Molise

https://omnimontenero.edu.it/wp-content/uploads/sites/411/Coronavirus-Covid-19.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

Direttiva Regione Sicilia

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_PolmonitedaCoronavirus/Seconda%20Direttiva%20Regionale%20Nota%20Prot.%20n.%203257%20del%2029%20Ge.pdf

Vi consigliamo comunque di rivolgervi al Vostro comune per avere maggiori informazioni al riguardo perché non siamo a conoscenza di ogni singola delibera comunale emessa a tal proposito, se eventualmente emessa.

Se volete maggiori delucidazioni vi segnaliamo alcuni numeri a cui potere chiedere informazioni a seconda della Regione di appartenenza.

Ma ci sono già segnali di ottimismo. Poco dopo le ore 12:00 del 27 febbraio 2020, oggi, il Governatore del Veneto parla già di " ritirare l'ordinanza ":

https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/coronavirus_zaia_revocare_ordinanza-5078282.html

LOMBARDIA
numero verde per info: 800.894.545
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

VENETO
numero verde per info: 800.462.340
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

PIEMONTE
numero verde per info: 800.192.020
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

LIGURIA
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

EMILIA ROMAGNA
numero verde per info:800.033.033
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

TRENTINO ALTO ADIGE
numero verde per info: 800.751.751
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

FRIULI VENEZIA GIULIA
numero verde per info: 800.500.300
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

TOSCANA
numero verde per info: 800.556.060
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

BASILICATA
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

ABRUZZO
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

CAMPANIA
numero verde per info: 800.909.699
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

MARCHE
numero verde per info: 800.936.677
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

PUGLIA
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

LAZIO
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

CALABRIA
numero verde per info: 800.767.676
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

VALLE D'AOSTA
numero verde per info: 800.122.121
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

UMBRIA
numero verde per info: 800.636.363
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112

Ulteriori aggiornamenti:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

Il lavoro che abbiamo fatto è stato il frutto di una personale nostra ricerca fra vari siti istituzionali. Se riscontrate modifiche o integrazioni da apportare ,dati i provvedimenti nel frattempo emanati vi preghiamo di volercelo segnalare a info@fiscocsen.it